

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno duemila ventisei il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 20:00 in Monza presso la sede dell'Associazione Camera a Sud

SI È RIUNITA

L'assemblea degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione nuovo testo di Statuto Ets - Ente del Terzo Settore (codice del Terzo Settore: D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017)
- 2) Conferimento poteri al Presidente per apportare modifiche allo Statuto necessarie per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore
- 3) Riconferma cariche
- 4) Varie ed eventuali

È PRESENTE

- VASINI VALENTINA, nata a Milano il 21 Aprile 1976 e residente a Monza, domiciliata per la carica presso la predetta associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa.
- FAGLIA BERNARDO, nato a Monza il 28/03/1975, vicepresidente e segretario e residente a Monza
- DENTI SILVANA ANGELA, nata a Milano il 19 febbraio 1945 e residente a Veduggio al Lambro che fungerà da segretaria nella presente seduta.

Indi il Presidente:

- Constatata la legittimità delle presenze e della rappresentanza dichiarata validamente costituita l'assemblea nelle forme di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo presente, oltre ad esso Comparente nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, e in proprio i due soci aventi diritto al voto ed iscritti sul libro soci, nonché essendo presente l'altro Consigliere Signor Bernardo Faglia

APERTA LA SEDUTA

Prende la parola il Presidente, il quale autorizzato dall'assemblea a trattare unitariamente gli argomenti posti all'ordine del giorno stante la loro stretta connessione evidenzia i presenti la necessità di adottare un nuovo testo di statuto al fine di aderire appieno alle disposizioni del codice degli enti del terzo settore, stante la fissazione dei termini per l'abrogazione definitiva del regime ONLUS al 31 marzo 2026 p.v.

A tale scopo esso Presidente, ricordato che l'associazione intende essere iscritta come altri enti del terzo settore prendendo la



qualifica di ETS generico al registro unico nazionale del terzo settore, sottopone ai presenti il nuovo testo di statuto. Illustrato il nuovo testo di statuto, dopo breve discussione tra i presenti nessuno chiedendo la parola il presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto proposto ed approvare Il nuovo testo di statuto.

Accogliendo i suggerimenti del Presidente come il presidente stesso accerta è costata con dichiarazione di voto espressa per alzato di mano all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i soci presenti all'assemblea degli associati

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo di statuto che andrà a sostituire quello attuale con l'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di riconfermare quale Presidente del Consiglio di amministrazione la Sig.ra VASINI VALENTINA, nata a Milano il 21 aprile 1976 e residente a Monza, domiciliata per la carica presso la predetta associazione e quale Vicepresidente FAGLIA BERNARDO, nato a Monza il 28/03/1975, residente a Monza In Piazza Citterio 2.
- di autorizzare l'organo amministrativo dell'associazione a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, in particolare presso il RUNTS.

Proclamati gli esiti della votazione, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro a chiedendo la parola, Il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 21.

IL PRESIDENTE

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO

STATUTO

ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ETS

ART. 1 COSTITUZIONE e SEDE

È costituita un'Associazione denominata: **"ASSOCIAZIONE CAMERA A SUD ETS"**.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico degli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili né avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento.

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Lo statuto è basato sulla democraticità e sulla trasparenza.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

L'Associazione ha sede in Monza.

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Monza non comporterà la necessità di modificare il presente statuto, salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

L'Associazione potrà inoltre istituire altre sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

L'associazione si propone di promuovere la cultura e i valori di solidarietà ed accoglienza e sostenere, supportare, difendere ed educare con azioni concrete soggetti fragili, principalmente minori in condizione di necessità o abbandono. Per la realizzazione di tali scopi l'associazione potrà realizzare o sostenere interventi nelle seguenti aree di attività di interesse generale di cui all'art. 5, D.Lgs. 117/17 (che si riportano utilizzando le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni **(lettera a)**;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa **(lettera d)**;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo **(lettera i)**;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa **(lettera l)**;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi **(lettera q)**;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti **(lettera r)**;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata **(lettera v)**;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e



delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**lettera w**);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (**lettera m**).

In concreto, l'Associazione intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività all'interno delle aree di interesse generale sopra citate:

1. predisporre servizi, gratuiti ed a pagamento, o prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia con riferimento particolare alla disabilità;
2. aprire e gestire attività di Comunità Familiare per minori in difficoltà;
3. promuovere la Cultura dell'Accoglienza e dell'Affido Familiare anche attraverso l'organizzazione e gestione di un servizio di Affidato Professionale;
4. assistere allo studio e promuovere il diritto all'Istruzione a favore di soggetti fragili;
5. organizzare corsi e/o conferenze e/o seminari di promozione ed educazione ad una genitorialità consapevole e responsabile, rivolte sia ai soggetti collegati all'attività della Comunità Familiare, sia a soggetti esterni;
6. sostenere progetti elaborati da altri enti del Terzo Settore, enti religiosi o enti pubblici a favore di soggetti bisognosi.

Per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi anzidetti, ed in particolare della collaborazione con qualsiasi altra organizzazione avente scopi



analoghi e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime, così come previsto dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e dalle connesse disposizioni attuative e interpretative.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutarî, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'associazione potrà svolgere attività, anche a carattere commerciale, per finanziare le proprie attività di interesse generale, e potrà promuovere iniziative presso i terzi per ottenere lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva nei limiti ed alle condizioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

In particolare, potranno essere organizzate e promosse attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 SOCI

Sono Associati (o Soci) coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendone gli scopi e le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di aderirvi.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità e il Consiglio Direttivo decide in via inappellabile sull'ammissione di Associati.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;

 - accettare e condividere quando indicato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio. La quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. In particolare, tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, è rispettato il principio delle pari opportunità tra uomo e donna e vengono tutelati i diritti inviolabili della persona.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria. I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, eserciteranno il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

Gli associati hanno inoltre diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;



essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, previo idoneo contraddittorio con l'interessato, decide a maggioranza l'esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nei primi due casi (morosità e inadempimento), il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha versato la quota associativa o il contributo/conferimento richiesto entro la scadenza stabilita per il versamento, previo avviso e congruo termine concesso per la regolarizzazione.

Il socio escluso per morosità o inadempimento può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure pre-fallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Contro il provvedimento di esclusione può essere proposto motivato ricorso all'assemblea entro 60 giorni dalla data in cui è stato comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata. L'assemblea decide al riguardo con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile e la decisione non è ulteriormente appellabile.

Nel caso in cui il socio che perde tale qualifica rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente anche da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

Art.4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- gli Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive, con libera eleggibilità.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la carica, nonché il compenso eventualmente attribuito con apposita delibera.

ART.5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Associazione ha, nell'Assemblea, il suo Organo Sovrano.

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea generale ordinaria viene convocata a termini dell'articolo 20 del Codice Civile almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salva la possibilità del maggior termine di 180 giorni ove lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione.

Allegato B
L'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione i documenti di bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- alla nomina e alla revoca, quando previsti, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- alle proposte presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno;
- a tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione, sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di propria iniziativa ovvero su deliberazione del Consiglio medesimo o su richiesta di almeno il 10% degli Associati.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento da parte degli aventi diritto, almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati con ogni mezzo idoneo, anche tramite posta elettronica, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno il giorno, e l'ora fissati per l'adunanza.

Il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di voto spettano agli Associati in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni Associato ha diritto ad un voto. È ammesso il voto per delega, conferita solo ad altri associati, con un massimo di tre per ogni delegato.

La prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, mentre l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o tramite delega.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza di cui all'articolo 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea, eventualmente anche tramite voto di lista, e dura in carica fino all'approvazione del bilancio relativo alla terza annualità di ciascun mandato.

Il Consiglio Direttivo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, stabilendone i poteri.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione.



assembleare precedente, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea utile convocata.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per sostituire i consiglieri mancanti. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo messaggio elettronico dal Presidente o, in assenza di questo, dal Vicepresidente almeno sei giorni prima del giorno stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a 48 ore.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Se mancano sia il Presidente che il Vicepresidente, la seduta è presieduta dal membro più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;

 predispone il bilancio d'esercizio composto dai documenti indicati nell'art. 13 D.lgs. n. 117/2017;

- predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.7 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente può invitare alle riunioni collegiali, in veste di esperti e senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ivi compreso l'esercizio della rappresentanza legale in caso di sua assenza o impedimento.

In casi particolari il Presidente può delegare parte dei propri poteri, compresa la firma, ad uno o più Consiglieri od al Segretario, ove nominato.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Art. 8 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Segretario, anche fra non soci.

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta archiviazione dei libri sociali.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo, e dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere, anche fra non soci.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta (per delega del Consiglio) il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea in sede d'approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

All'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, sarà riconosciuto un compenso annuale determinato dall'Assemblea.

ART. 10 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

1. il Fondo di Dotazione iniziale;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

1. quote associative;
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

ART. 11 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre i documenti di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e di Revisione (se nominati).

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori

e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse previste ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 12 ATTIVITÀ DEI VOLONTARI E LAVORO NELL'ASSOCIAZIONE

Nell'Associazione possono operare volontari ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Associazione assicura tutti i volontari che operano nell'ente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dipendenti dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

Art. 13 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro verbali dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo o del Segretario (se nominato). I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

L'assemblea può deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA, RINVIO E NORME TRANSITORIE E FINALI

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti,
nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno
dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il Presidente

Valentino Inui

Il Segretario

Silvana Denti

Il Vice Presidente

Bon/ma